



Comune di Toffia

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA N. 20 DEL 27.05.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274 del 28.8.2000 e art. 2 del D.M. 26.3.2001.

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì 27 del mese di maggio alle ore 19,15 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in Via Porta Maggiore n. 9, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale

ALL'APPELLO RISULTANO:

<i>Componenti</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
OLIVETI EMILIANO	SINDACO	X	
PEZZOTI DANILO	Vice SINDACO	X	
ZACCHIA ANTONIO	ASSESSORE	X	
	TOTALE	3	0

Assiste il Segretario Comunale Avv. Simona Vulpiani, il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. Emiliano OLIVETI dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 274/2000 e dell'art 73, comma 5 bis, D.P.R. n. 309/90, così come modificato dal D.L. n. 272/2005, convertito con Legge n. 49/2006, il Giudice di Pace ed il Giudice Monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

CONSIDERATO che analoga previsione è stata da ultimo introdotta con la Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;

TENUTO CONTO che l'art. 2, comma 1, D.M. 26.3.2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni presso le quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 274/2000, il lavoro per pubblica utilità:

- Non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi.
- Comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere secondo modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia se il condannato, lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
- La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore;

DATO ATTO che è fatto divieto retribuire in qualsiasi modo le prestazioni lavorative per pubblica utilità;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26.3.2001, compete al Comune l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;

VALUTATA favorevolmente l'opportunità di inserire le persone condannate a svolgere lavori di pubblica utilità non retribuite;

PRESO ATTO che il Tribunale di Rieti ha inteso aderire alla possibilità offerta dalle norme sopra citate assentendo il testo dell'allegata convenzione regolante i rapporti con il Comune;

RITENUTO di approvare l'allegato schema di convenzione da stipulare con il Presidente del Tribunale di Rieti;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge

DELIBERA


- 1) **Di approvare**, come di fatto approva, la narrativa che precede costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) **Di approvare** l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28.8.2000 n. 274 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26.3.2001, autorizzando l'utilizzo massimo contemporaneo di n. 6 condannati alla pena dei lavori di pubblica utilità, dando atto che tale lavoro avrà per oggetto le prestazioni indicate in premessa e nell'allegato schema di convenzione;
- 3) **Di dare atto** che la convenzione in questione avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione;
- 4) **Di dare atto** che l'attività di pubblica utilità sarà svolta dal soggetto in favore della collettività in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice indicherà, tra gli altri, il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;
- 5) **Di dare atto** che le attività svolte sono a titolo gratuito e non è consentito corrispondere ai condannati nessuna retribuzione;
- 6) **Di provvedere** ad assicurare i condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo le responsabilità civili verso terzi;
- 7) **Di individuare** nelle persone del Responsabile dell'area amministrativa e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico-Manutentivo, a seconda del servizio di assegnazione del condannato, il referente per il coordinamento della prestazione lavorativa del condannato, per impartire le relative istruzioni, nonché per redigere, terminata l'esecuzione della pena, la relazione conclusiva che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto;
- 8) **Di autorizzare** il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della Convenzione suddetta, nonché ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni formali che si rendessero necessarie ed opportune in fase di stipulazione dell'atto;
- 9) **Di dare atto** che, secondo quanto indicato nel provvedimento del Giudice, il condannato verrà assegnato all'attività che risulterà più confacente in relazione alle capacità, alle competenze acquisite, alla professionalità dello stesso ed in considerazione alla disponibilità che sarà data in termini giorni ed orari individuando il Responsabile del servizio referente per le competenze sopra indicate al punto 6.

La presente deliberazione, con successiva votazione unanime, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000, stante la necessità di provvedere ad adempimenti istituzionali inderogabili.

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITÀ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITÀ TECNICA DELLA DELIBERA, AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.L. N. 174/2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONE IN L. N. 213/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig. Mattiello



IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITÀ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE DELLA DELIBERA, AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.L. N. 174/2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONE IN L. N. 213/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig.ra De Santis





TRIBUNALE DI RIETI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS.VO 28/8/2000 N.274 E DELL'ART.2 DEL D.M. 26/3/2001

PREMESSO CHE:

- 1) l'art. 186, comma 9 bis, e l'art. 187, comma 8 bis del codice della strada, come modificati, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs.n.54 del 28/8/00, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze";
- 2) tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto: - porta un'immediata utilità per la collettività, - dimostra come il responsabile del reato venga effettivamente punito in modo utile e vantaggioso per la società, - è conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (estinzione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo);
- 3) a norma dell'art. 54 del D. Lgs. N. 274/00, in applicazione della L. 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73, comma V bis, del D.P.R. 309/90, così come modificato dal D.L. 30/12/2005 n. 272, convertito con legge 21/2/2006 n.49, il giudice di pace e il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- 4) l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26/3/2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- 5) il Ministero della Giustizia, con il predetto atto, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
- 6) il Tribunale di Rieti, con nota prot. n. 1450/14 del 19.11.2014, ha invitato tutti gli enti pubblici e le associazioni private del territorio a manifestare la propria disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Rieti per far svolgere presso dette strutture lavori di pubblica utilità;

considerato che

l'ente presso il quale possa essere svolto lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la seguente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Francesco Mele, Presidente del Tribunale di Rieti, giusta delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale")

e
il Comune di (di seguito "l'Ente"), in persona del Sindaco , nato a il .

Art. 1
Attività da svolgere

L'Ente, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs.vo citato in premessa, consente contemporaneamente l'impiego di un numero massimo di 6 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità. In conformità con quanto previsto dall'art.1 del D.M. di cui in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- Lavori tecnico manutentivi sul territorio comunale;
- Lavaggio automezzi;
- Manutenzione del verde pubblico;
- Manutenzione stradale;
- Viabilità e patrimonio culturale;
- Sistemazione e pulizia aree interne ed esterne;
- Smaltimento rifiuti;
- Attività di segreteria e lavori d'ufficio esecutivi, quali fotocopiatura, archiviazione atti, etc.;
- Attività nell'ambito dei servizi sociali;
- Attività di centralino;
- Attività varie necessarie e contingenti dell'Ente, anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indicherà il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura ove lo stesso sarà svolto e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni. Nel medesimo provvedimento verrà individuato l'organo deputato al controllo, secondo quanto indicato in premessa.

Le prestazioni di cui al presente accordo non dovranno sottrarre posti di lavoro ma dovranno consistere in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

Lo svolgimento dell'attività sarà definito nel dettaglio da apposito "accordo individuale", nel quale sarà reso evidente:

- il nominativo del condannato;
- il nominativo del referente dell'Ente e dell'incaricato, se diverso dal referente;
- la data di inizio dell'attività lavorativa e la presumibile data di conclusione;
- la sede dell'impiego;
- l'articolazione dell'orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana, nonché le mansioni prevalenti;
- gli obblighi del lavoratore.

Tale accordo dovrà essere sottoscritto dal condannato e dal referente incaricato per l'Ente, alla data di avvio dell'attività.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 del D.M. 26/3/2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- , in qualità di ;
- , in qualità di ;

(di seguito " i Coordinatori")

2) i soggetti che saranno individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell'Ente, con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi sopraindicati.

L'Ente, su richiesta del condannato, si impegna a rilasciare preventiva dichiarazione di disponibilità a far svolgere il lavoro di Pubblica Utilità, indicando le mansioni, i giorni e l'orario di lavoro.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato D. Lgs.vo.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all' Autorità Pubblica di Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo n. 274/00 (ad es. se il condannato, senza giustificato motivo, non si rechi nel luogo ove debba svolgere il lavoro di pubblica utilità, o lo abbandoni oppure si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, etc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di **tre anni** a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da parte di entrambe le parti (4/2/2015) e si intende **tacitamente rinnovata per lo stesso periodo (3anni)**, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti, da comunicare entro tre mesi prima della scadenza della convenzione, originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione sarà trasmessa ai Magistrati e alle Cancellerie della Sezione Penale del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli Affari Penali.

Rieti, 4/2/2015

Per il Tribunale di Rieti

Il Presidente Dott. Francesco Mele

Il Direttore Dott. Susanna Ravot Licheri

Per l'Ente

Il Sindaco

Deliberazione di G.C. n. 20 del 27.05.2015

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Emiliano OLIVETI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona VULPIANI

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 161 dell'Albo Pretorio on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Toffia, li 04.06.2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Rita Di Bartolomei

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Toffia, li 04.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona VULPIANI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Ai sensi dell'art.125 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267, dell'avvenuta adozione di questa deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna.

Toffia, li 04.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona VULPIANI

ESECUTIVITA'

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267:

ai sensi del 3° comma, in data _____ dopo il decimo giorno di pubblicazione;

ai sensi del 4° comma, in data 27.5.2015 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addi' 04-06-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo.

Toffia, li _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Ilario Mattei